

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 36029/2025
Roma, lì, 05/11/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da
Ercole Aprile - Presidente - Sent. n. sez. 1104/2025
Anna Criscuolo UP - 07/10/2025
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli R.G.N. 19339/2025
Pietro Silvestri
Debora Tripiczione - Relatore -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████, nato in ██████████ il ██████████

avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2025 dalla Corte d'appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiczione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per prescrizione dei reati ascritti.

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale
riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 570 cod. pen.
(capi B e C), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ██████████ in
ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 582 cod. pen. perché estinti per intervenuta
prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta in mesi due di reclusione,
concedendo il beneficio della sospensione condizionale.

2. ██████████ ricorre per cassazione deducendo un unico motivo con il
quale lamenta plurimi vizi della motivazione in relazione alla omessa sostituzione

Firmato Da: DEBORA TRIPICCIONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35d27d51cf9bcd06 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc6652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d6661fd7c765165



della pena detentiva con la pena pecuniaria. In particolare, si censura la parte della motivazione in cui la Corte ha ritenuto l'incapacità di adempimento del ricorrente, facendo riferimento ad un episodio remoto nel tempo e trascurando i documenti prodotti (busta paga del marzo 2025 e contratto di locazione) che documentano la possibilità di adempiere in caso di conversione della pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto è fondato in quanto la sentenza impugnata, a fronte di una perimetrazione dell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alle annualità del 2016 e del 2017, ha omissso di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare la sua capacità di adempimento in caso di sostituzione della pena detentiva.

Invero, come affermato da Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981 n. 689 si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. Ciò in quanto, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.

L'accoglimento del motivo imporrebbe un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma, essendo ormai decorso del termine massimo di prescrizione del reato ascritto, in applicazione della *regula iuris* dettata dalle Sezioni Unite "Tettamenti" (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274), non emergendo dalla sentenza impugnata elementi fattuali che consentano il proscioglimento nel merito dell'imputato, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per prescrizione alla data del 20 giugno 2025.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 7 ottobre 2025

Il Consigliere estensore
Debora Tripiccione

Il Presidente
Ercole Aprile

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

